

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 055/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2011**

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN FAVORE DEL G.S. SOCCER BOYS, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PAROLO MARCO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D del 20.6.2011)

La A.C. Cesena S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 17.6.2011 (Com. Uff. n. 29/D), in merito alle contestazioni della stessa società in ordine alla certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. del Premio alla Carriera (art. 99 bis N.O.I.F.), in relazione al debutto in Serie A del calciatore Parolo Marco.

La vicenda processuale è facilmente riassumibile.

L’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. con provvedimento in data 5.4.2011, su istanza della “G.S. Soccer Boys” di Turbigo, aveva certificato in €50.902,26 il Premio alla Carriera dovuto dalla “A.C. Cesena S.p.A.” alla suddetta società dilettantistica, in seguito all’esordio in Serie A, avvenuto in data 28.8.2010 (gara Roma/Cesena) del calciatore Parolo Marco, nato il 25.1.1985 e già tesserato con la “G.S. Soccer Boys” nelle Stagioni Sportive 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

Avverso tale provvedimento la “A.C. Cesena S.p.A.” aveva avanzato reclamo alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., sostenendone l’illegittimità per motivi procedurali e di merito.

In particolare, la società reclamante eccepiva, in rito, di non essere stata posta nelle condizioni di proporre le proprie deduzioni all’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. e, nel merito, la mancanza di dati essenziali ai fini della ricostruzione certa della carriera dell’atleta, sostenendo in particolare che le circostanze emerse in relazione al periodo di tesseramento, avrebbero determinato quantomeno una riduzione dell’importo.

Rilevava inoltre la società ricorrente l’esistenza di una generica indagine della Procura Federale sulle procedure di certificazione del premio alla carriera.

Sulla base di quanto esposto chiedeva in via principale l’annullamento della certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi o la sospensione del procedimento in attesa dell’indagine della Procura Federale (che comunque non investiva in alcun modo direttamente il caso in esame) ed in subordine una riduzione dell’importo liquidato.

La società “G.S. Soccer Boys” replicava puntualmente a quanto sostenuto dalla ricorrente, affermando, da un lato, che per la sua natura di ufficio certificatore e non di organo di giustizia,

l'Ufficio Lavoro e Premi non era tenuto ad interloquire con la "A.C. Cesena S.p.A." e dall'altro la rispondenza della documentazione fornita a tutti i requisiti formali richiesti dall'Ordinamento Federale per la liquidazione del premio.

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione del 17.6.2011 (Com. Uff. n. 29/D), rigettava il reclamo della "A.C. Cesena S.p.A." confermando la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi.

Rilevava la Commissione che l'eccezione di rito non poteva essere accolta in quanto la certificazione del premio alla carriera è espressione di una attività meramente ricognitiva e certificativa demandata all'Ufficio del Lavoro e Premi, in relazione alla quale non risulta configurabile un diritto di intervento delle parti e, quanto al merito, che risultavano puntualmente rispettate le indicazioni normative per la presentazione della richiesta di certificazione del premio alla carriera.

Avverso a tale pronuncia della Commissione Vertenze Economiche, ha proposto reclamo la "A.C. Cesena S.p.A.", sostenendo:

- in via preliminare, l'irregolarità della richiesta di certificazione, in quanto basata su un certificato del Presidente del Comitato Regionale Lombardo privo di firma e di timbro e regolarizzato solo dopo ripetuti solleciti dell'Ufficio Lavoro e Premi e comunque dopo un supposto termine fissato dal detto Ufficio;

- nel merito, l'errata quantificazione del premio, in quanto non sarebbe stato calcolato un ulteriore compenso di €2.582,28 ricevuto dalla "G.S. Soccer Boys".

La società "G.S. Soccer Boys" controdeduceva alle richieste della ricorrente, sostenendo:

- in primo luogo l'inammissibilità delle stesse, ex art 37 comma 3 C.G.S., in quanto costituenti domanda nuova, nonché per tardivo deposito del ricorso stesso;

- nel merito, l'assoluta irregolarità della procedura seguita e l'esistenza di ulteriori compensi percepiti per la cessione del calciatore, oltre quello di cui l'Ufficio premi aveva tenuto conto.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dalla società "A.C. Cesena S.p.A.", in quanto i motivi di reclamo adottati a sostegno del ricorso non erano stati proposti nel procedimento innanzi alla Commissione Vertenze Economiche e pertanto costituiscono domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi del punto 3 dell'art. 37 C.G.S..

Essi, peraltro, non avrebbero meritato, in alcun caso, accoglimento, in quanto contraddetti documentalmente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'ASC.D. TORINO CLUB AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F., EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C., RELATIVAMENTE AL CALCIATORE PAROLO MARCO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL'A.C. CESENA S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 3.8.2011)

La A.S.C.D. Torino Club ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 2.8.2011 (Com. Uff. n. 05/D), in merito alle contestazioni avanzate dalla società "A.C. Cesena S.p.A." in ordine alla certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. del Premio alla Carriera (art. 99 bis N.O.I.F.), in relazione al debutto in Serie A del calciatore Parolo Marco.

L'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. con provvedimento in data 5.4.2011, su istanza della "A.S.C.D. Torino Club" aveva certificato in €36.000,00 il Premio alla Carriera dovuto dalla "A.C. Cesena S.p.A." alla suddetta società dilettantistica, in seguito all'esordio in Serie A, avvenuto in data 28.8.2010 (gara Roma/Cesena) del calciatore Parolo Marco, nato il 25.1.1985 e già tesserato con la "A.S.C.D. Torino Club" nelle Stagioni Sportive 1996/1997 e 1997/1998.

Avverso tale provvedimento la "A.C. Cesena S.p.A." aveva avanzato reclamo alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., sostenendo l'infondatezza del diritto al Premio alla Carriera per l'assoluta mancanza di qualsiasi elemento idoneo a far ritenere esistente il vincolo di tesseramento, dovendosi ritenere che solo a partire dalla stagione 1998/1999 il calciatore Marco Parolo risulta tesserato con una società affiliata alla F.I.G.C..

In via subordinata la società "A.C. Cesena S.p.A." chiedeva la riduzione del premio liquidato in quanto la Stagione Sportiva 1996/1997 era iniziata nell'anno precedente a quello durante il quale il calciatore avrebbe compiuto 12 anni.

La società "A.S.C.D. Torino Club", non depositava alcuna controdeduzione.

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione del 2.8.2011(Com. Uff. N°05/D), accoglieva, ritenendolo fondato, il ricorso della "A.C. Cesena S.p.A..".

La Commissione Vertenze Economiche dopo aver rilevato la non debenza del premio per la stagione 1976/1977 per mancanza del presupposto oggettivo richiesto dalla norma (.....*Stagione Sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni*", non ha riconosciuto il diritto al premio per società "A.S.C.D. Torino Club" neppure per la stagione 1977/1998, ritenendo non sufficientemente provato e documentato il tesseramento del calciatore Marco Parolo con la suddetta società.

La Commissione, in particolare non ha ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal calciatore, né la dichiarazione "singolare ed ambigua" del Delegato Provinciale, dovendosi ritenere, secondo la stessa, il rispetto formale dei criteri indicati nella Circolare Lega Nazionale Dilettanti n. 7 del 4.9.2007 non sufficiente a giustificare l'accoglimento della richiesta di premio se non suffragato da ulteriori elementi probatori della società richiedente.

Concludeva la Commissione rilevando che "il silenzio serbato nel corso della vicenda dalla società "A.S.C.D. Torino Club Gallarate", la quale non ha presentato controdeduzioni al reclamo dell'A.C. Cesena, né ha prodotto documenti o formulato richieste istruttorie di sorta (venendo meno all'onere probatorio che ad essa incombeva), non consente in alcun modo di ritenere superata l'incertezza che riguarda l'effettiva esistenza del rapporto di tesseramento in oggetto."

Avverso a tale pronuncia della Commissione Vertenze Economiche, ha proposto reclamo la "A.S.C.D. Torino Club Gallarate" sostenendo:

- in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo presentato dalla "A.C. Cesena S.p.A.", per non avere la stessa rispettato l'obbligo ed i relativi termini di preannuncio;
- nel merito, la censurabilità della decisione della Commissione Vertenze Economiche per aver ritenuto non provato il rapporto di tesseramento intercorso tra la società stessa ed il calciatore Marco Parolo per la Stagione Sportiva 1996/1997.

La società ricorrente, in particolare, evidenziava di aver ottemperato con la più scrupolosa osservanza alle regole procedurali previste per la richiesta di certificazione all'Ufficio Lavoro e Premi e, richiamando il disposto dell'art. 37 comma 3 C.G.S., produceva nuovi elementi probatori a supporto della legittimità della propria richiesta, concludendo con la richiesta della riforma della decisione impugnata, con rideterminazione del premio in €18.000,00.

La società "A.C. Cesena S.p.A.", controdeduceva alle richieste della ricorrente, sostenendo, a sua volta:

- in primo luogo il corretto *modus procedendi* della società stessa nell'instaurazione del giudizio innanzi alla Commissione Vertenze Economiche;
- nel merito, l'inammissibilità delle nuove risultanza probatorie addotte dalla società ricorrente, in quanto, da un lato, non introdotte nel giudizio di prima istanza, dall'altro non sufficienti a soddisfare l'onere della prova gravante sulla società richiedente la liquidazione del premio.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dalla società "A.S.C.D. Torino Club Gallarate", in relazione alla supposta inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo innanzi alla Commissione Vertenze Economiche presentato dalla "A.C. Cesena S.p.A.", in quanto i motivi di reclamo addotti a sostegno del ricorso non erano stati proposti nel procedimento innanzi alla Commissione Vertenze Economiche e pertanto costituiscono domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi del punto 3 dell'art. 37 C.G.S..

Ritiene invece codesta Corte meritevole di accoglimento il ricorso nella parte in cui ritiene suscettibile di riforma la decisione della Commissione Vertenze Economiche, in ordine alla effettiva esistenza del rapporto di tesseramento tra la società ricorrente ed il calciatore Marco Parolo.

Ed infatti, la decisione della Commissione Vertenze Economiche appare, ad avviso di questo Organo Giudicante, censurabile per aver dato rilevanza assoluta alle dichiarazioni del Delegato Provinciale di Varese, il quale anziché limitarsi a dichiarare l'impossibilità di acquisire le certificazioni di cui al punto 3 della Circolare n. 7/2007, ha voluto dare, sollecitato dalla richiesta della Commissione, il suo opinabile contributo personale.

Ora se è vero che la Commissione Vertenze Economiche non era tenuta a dare alcun valore positivamente determinante alla suddetta dichiarazione, non è men vero che tale dichiarazione non poteva e non doveva assumere alcuna valenza negativa nella decisione della Commissione, la quale, al contrario si è determinata nella sua decisione sulla base della ("singolare ed ambigua") dichiarazione e del mancato intervento della società "A.S.C.D. Torino Club Gallarate".

Tale ultima società ha comunque ampiamente provato, anche con nuovi documenti, legittimamente prodotti in forza dell'art. 37.3 C.G.S., l'esistenza del rapporto di tesseramento con il calciatore Marco Parolo per la stagione 1997/1998.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'ASC.D. Torino Club di Gallarate (Varese), determina il "premio alla carriera" ex art. 99 *bis* N.O.I.F. dovuto dall'A.C. Cesena S.p.A. in favore dell'ASC.D. Torino Club a seguito di tesseramento del calciatore Parolo Marco in €18.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 23 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete